ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

DICHIARAZIONE IVA 2024: NOVITÀ E ASPETTI PROCEDURALI DI COMPILAZIONE

GESTIONE DEL CREDITO IVA E CONTROLLI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE

Alessio Pellitta
Commissione Imposte Dirette e Indirette ODCEC Milano

12 marzo 2024

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Gestione credito Iva

VL32	IVA A DEBITO	,00	
	ovvero		
VL33	IVA A CREDITO		,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00
VL41		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata 1 ,00	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo 2 ,00

QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VM	VK	VN	VL	VP	VQ	VT	VX	VO	VG

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Richiesta rimborso

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1 IVA da versare ,00

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) [1] ,00

di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) [2] ,00

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ,00

Importo di cui si richiede il rimborso [1] ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata [2] ,00

Causale del rimborso [3] ☐ Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso [4] ☐ Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter [5] ,00

Esonero garanzia [7] ☐

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4 FIRMA [8] Interpello [9] ☐

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA [10]

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Richiesta rimborso - causali

Codice	Causale del rimborso	Codice	Causale del rimborso
1	Cessazione attività	7	Cessioni non imponibili da produttori agricoli
2	Aliquota media	8	Minore eccedenza detraibile del triennio
3	Operazioni non imponibili	9	Coesistenza più presupposti
4	Acq. /import. beni amm.li + Acq. Beni / Servizi per studi e ricerche	10	Minore eccedenza di credito non trasferibile alla procedura Iva di gruppo
5	Operazioni non soggette a Iva ex artt. da 7 a 7-septies	11	Forfetari dal 2024
6	Condizioni art. 17 c. 3 (operatori non residenti)	13	Iva di gruppo dal 2024

Richiesta rimborso - modalità

Il rimborso può avvenire:

1) Senza alcuna formalità (garanzia, visto):

a) per importi **fino a 30.000 euro**

b) per importi **fino a 50.000 euro se vale il regime premiale Isa**
punteggio 2022 >= 8 oppure media punteggio 2021-2022 >= 8,5
(Flag nell'apposito campo del Frontespizio)

2) Per importi **superiori a 30.000/50.000 euro** è possibile **non** prestare la **garanzia** se:

a) è presente il **visto** di conformità oppure la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo + **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;

b) rimborso richiesto da un **curatore fallimentare o commissario liquidatore**

c) rimborso richiesto da una **società di gestione dei risparmio** (art. 8 DL 351/2001)

d) contribuenti che hanno aderito al regime di **adempimento collaborativo**

Richiesta rimborso – modalità (…segue)

Il rimborso può avvenire:

3) Obbligo di presentare la **garanzia** in particolari situazioni di **rischio** per importi **> 30.000 euro (> 50.000 euro** se vale il regime premiale Isa)

- ✓ Obbligo di presentare una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano **le società e gli enti di comodo**, resa mediante la **sottoscrizione del quadro VX**

- ✓ Se l'Ufficio non ritiene che siano presenti tutti i requisiti per l'erogazione del rimborso, allora emetterà **un provvedimento di diniego** e il credito potrà di conseguenza essere **computato nella prima liquidazione periodica**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Utilizzo in compensazione

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA
DA VERSARE O
DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare	,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) [1]	,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) [2]	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	,00

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00

Forme di compensazione

Compensazione verticale

Il credito Iva annuale è utilizzato per compensare i debiti Iva sorti nelle liquidazioni periodiche.
Non è necessario presentare il modello F24.

Compensazione orizzontale

Il credito Iva è utilizzato per compensare in F24 i debiti di qualunque altro tributo o contributo.

Forme di compensazione (…segue…)

OSSERVAZIONI:

- ✓ La **compensazione in F24** tra un credito Iva e un debito della stessa imposta si configura sempre come **compensazione verticale**

Fonte: Circolare n. 1 del 15/01/2010

Si osserva, inoltre, che la nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Ciò in quanto l'esposizione nel mod. F24 di tale tipo i compensazioni **configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell'eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall'articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972.**

Forme di compensazione (…segue…)

OSSERVAZIONI:

- ✓ La presentazione di un modello F24 indicante l'utilizzo di un credito, di qualunque importo, deve essere presentato **solo tramite i canali Entratel o Fisconline**
- ✓ I modelli F24 indicanti l'utilizzo di un credito sono sottoposti ad alcuni controlli e potrebbero essere scartati. **E' consigliabile dunque inviare il modello con qualche giorno di anticipo**

Forme di compensazione (…segue…)

OSSERVAZIONI:

- ✓ Nel caso di invio di modelli F24 con compensazioni che presentato dei **profili di rischio**, l'Agenzia delle Entrate **può sospendere fino a 30 giorni** l'esecuzione del pagamento. **Se i controlli confermano i sospetti iniziali allora il pagamento indicato nel modello F24 non è eseguito**.

Forme di compensazione (…segue…)

OSSERVAZIONI:

✓ **Motivi di scarto** del modello F24 con compensazione (Provvedimento 21.12.2009):

1. Dichiarazione IVA **non presentata**
2. Dichiarazione IVA presentata ma è **assente il visto di conformità**
3. Credito indicato in F24 **superiore al residuo** credito ancora utilizzabile
4. Utilizzo maggiore di 5.000 euro e **dichiarazione IVA inviata da meno di dieci giorni**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Forme di compensazione (…segue…)

OSSERVAZIONI:

✓ CASI DI DIVIETO DI COMPENSAZIONE:

1. **Partita Iva cessata d'ufficio** ex art. 35 comma 15-bis Dpr 633/72

2. **Esclusione d'ufficio dall'elenco Vies** ex art. 35 comma 15-bis 1 Dpr 633/72 (solo per **crediti IVA**)

Dpr 633/72, articolo 35, comma 15-bis:

L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di **riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio** connessi al rilascio dello stesso nonché **l'eventuale effettuazione di accessi** nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, **verificano che i dati forniti** da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano **completi ed esatti**. **In caso di esito negativo**, l'Ufficio emana **provvedimento di cessazione della partiva IVA** e provvede **all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie**. Con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative** per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.

Dpr 633/72, articolo 35, comma 15-bis 1:

Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua **specifiche analisi** del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali **l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona** presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19** del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la **verifica dell'effettivo esercizio dell'attività** di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, **l'assenza dei profili di rischio individuati**. In caso di **mancata comparizione** di persona del contribuente ovvero di **esito negativo** dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, **l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA**.

Forme di compensazione (…segue…)

OSSERVAZIONI:

✓ CASI DI DIVIETO DI COMPENSAZIONE:

3. **Tributi** iscritti a **ruolo** per importi **maggiori di 1.500 euro** con termine di pagamento **scaduto** (DL 78/2010 articolo 31)

4. Pagamento degli **atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati** in tutto o in parte, anche in compensazione (Legge 311/2004 art. 1 commi 421-422)

Forme di compensazione (…segue)

OSSERVAZIONI:

✓ CASI DI DIVIETO DI COMPENSAZIONE:

5. Dal **01/07/2024** sarà vietato compensare i **crediti tributari o contributivi** in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agenzia della Riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000** per i quali i termini di pagamento siano **scaduti** e non siano in essere provvedimenti di **sospensione**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

CASO 1 - Compensazione <= 5.000 / 50.000

VL39 →

<= € 5.000,00

<= € 50.000,00 se START UP INNOVATIVA

1) Compensazione **verticale libera**

2) Compensazione **orizzontale libera dal 01/01/2024**

SALVO **DIVIETO** DI COMPENSAZIONE NEI CASI VISTI IN PRECEDENZA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

CASO 2 - Compensazione > 5.000 / 50.000

VL39 →

> € 5.000,00

> € 50.000,00 se START UP INNOVATIVA

1) Compensazione **verticale libera**

2) Compensazione **orizzontale:**
   A. **Libera** fino a € 5.000 / € 50.000 se Start Up **dal 01/01/24**

   B. Se punteggio **Isa redditi 2022 >= 8** oppure **media redditi 2021-2022 >= 8,5**
      → Posso compensare in F24 l'Iva 2023 **da € 5.001 a € 50.000**
      → Posso compensare in F24 l'Iva 2023 **da € 50.001 a 2.000.000 solo se viene apposto il visto di conformità**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

CASO 2 - Compensazione > 5.000 / 50.000 (…segue…)

VL39 ➡ > € 5.000,00

> € 50.000,00 se START UP INNOVATIVA

1) Compensazione **orizzontale:**
   B. Se punteggio **Isa redditi 2022 >= 8** oppure **media redditi 2021-2022 >= 8,5**
   ➡ Nel Frontespizio barro la relativa casella

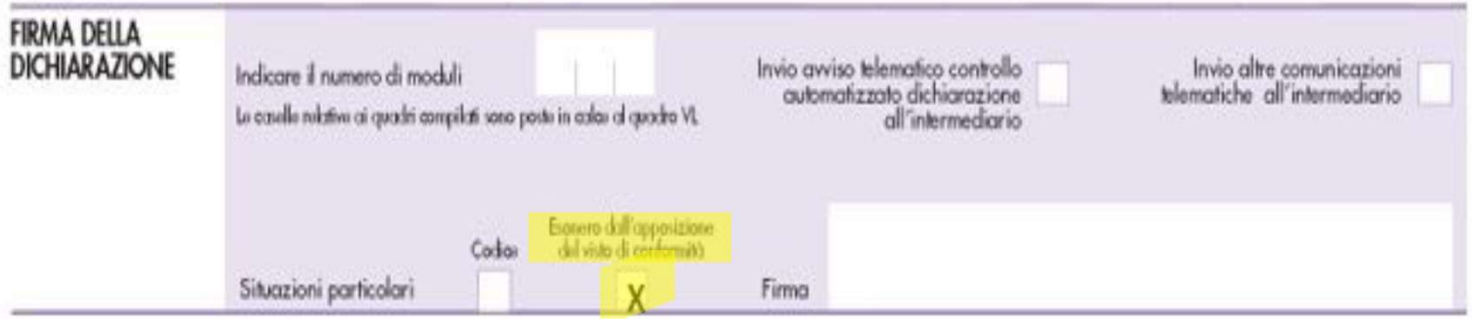
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Codice

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

X

Situazioni particolari

Firma

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

CASO 2 - Compensazione > 5.000 / 50.000 (…segue…)

VL39 → > € 5.000,00

> € 50.000,00 se START UP INNOVATIVA

C. Se punteggio **Isa redditi 2022 < 8** oppure **media redditi 2021-2022 < 8,5**

→ Posso compensare in F24 l'Iva 2023 per importi da 5.001 (50.001 se Start up) a 2.000.000 euro solo se viene apposto il **visto di conformità**

NOTA BENE:

Il contribuente che intenda compensare il credito Iva per **importi superiori a 5.000 euro** deve prima:

- **Presentare la dichiarazione Iva**
- Inviare tramite Entratel / Fisconline il modello F24 **dal 10° giorno** successivo alla suddetta presentazione

CASO 2 - Compensazione > 5.000 / 50.000 (…segue…)

SANZIONE

Nel caso il credito Iva venga compensato in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità oppure il visto sia apposto da un soggetto non abilitato, l'agenzia delle entrate provvede a recuperare il **credito indebitamente utilizzato** oltre a **sanzione** ed **interessi** calcolati al saggio legale.

Le **sanzioni** sono irrogate nella misura del **30% degli importi per i quali è stato omesso il versamento** a seguito della compensazione con un'eccedenza o con un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'art. 34 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 salva l'applicazione di disposizione speciali.

CASO 2 - Compensazione > 5.000 / 50.000 (…segue)

SANZIONE (…segue)

Secondo la **Corte di Cassazione** la mancata o irregolare apposizione del visto di conformità nella dichiarazione fiscale rappresenta una **violazione meramente formale**, in quanto tale non soggetta ad alcuna sanzione.
Ordinanza n. 25736 del 01/09/2022
Ordinanza n. 5289 del 26/02/2020

In contrasto alla posizione espressa dalla Corte di Cassazione, **l'Agenzia delle Entrate** ritiene che la mancata o irregolare apposizione del visto di conformità rappresenta una **violazione sostanziale** e come tale sanzionabile.

anno 2017 per l'importo di **€ 270,00** come di seguito evidenziato:

COMPENSAZIONI 2018	CODICE TRIBUTO	
-107,80	*4001*	*01/08/2018*
-162,20	*4001*	*27/11/2018*
-270,00		

Pertanto la dichiarazione certificata dal suddetto professionista [redacted] in ***assenza dei requisiti previsti è da ritenersi a tutti gli effetti "non vistata"*** (Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 26.02.2015) e gli errori collegati al visto di conformità costituiscono delle violazioni sostanziali e non formali per via delle ricadute in capo ai contribuenti cui si riferisce la violazione e come tali non definibili ai sensi dell'art. 9 del Decreto legge 23.10.2018 n. 119 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15.05.2019); ne consegue il recupero dei crediti utilizzati in compensazione e dei relativi interessi nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 13 comma 4 del D.lgs. n. 471 del 1997 nella misura del 30%.

VISTO DI CONFORMITA' - Osservazioni

- E' possibile presentare **PRIMA la dichiarazione non vistata e DOPO la dichiarazione vistata** che consentirà, dal decimo giorno, di compensare il credito per importi superiori a 5.000 euro. La seconda dichiarazione vistata potrà essere presentata **entro il termine per l'invio telematico della dichiarazione relativa all'anno successivo** (Circolare 35/E/27 ottobre2015)
- «Come già chiarito sia nella circolare 57/E del 23 dicembre 2009 sia nella più recente circolare 28/E del 2014, considerata l'obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, **nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto**. Questo principio deve ritenersi applicabile anche nelle ipotesi in cui il soggetto che tiene le scritture - astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità - ne sia, tuttavia, oggettivamente impossibilitato.» Circolare 35/E/27 ottobre 2015

VISTO DI CONFORMITA' – Controlli AdE

Il **documento CNDCEC del 19 luglio 2019** commenta i controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni

il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, **non si considera validamente rilasciato**, tra gli altri, nei seguenti casi:

1) il professionista che lo rilascia **non** risulta **iscritto** nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

2) il professionista che lo rilascia **è iscritto** nell'elenco di cui al punto 1) ma **non coincide con** il soggetto **persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione** in via telematica (firmatario della sezione "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA");

3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma **non** risulta **"collegato" con l'associazione** professionale o con la **società di servizi** o con la **società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione** in via telematica.

VISTO DI CONFORMITA' – Controlli AdE (…segue…)

Il professionista che rilascia il visto di conformità risulta **"collegato"** con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica **quando il professionista è socio o associato del soggetto collettivo incaricato della trasmissione** e **quest'ultimo coincide con**:

a) l'associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui **almeno la metà** degli associati o dei soci è costituita da soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni
b) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute **per più della metà** del capitale sociale da soggetti indicati al punto precedente;
c) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

VISTO DI CONFORMITA' – Controlli AdE (…segue)

Dal 2019 l'Agenzia entrate ha introdotto alcuni **controlli automatici in sede di ricezione delle dichiarazion**, anche se **limitati ad alcune delle ipotesi:**

1. l'**assenza del codice fiscale** del professionista che ha rilasciato il visto di conformità **nell'elenco informatizzato** dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali;
2. la **presenza del nominativo** del professionista nel predetto elenco informatizzato ma **in stato "NON ATTIVO"**.
3. il **professionista** che lo rilascia, pur risultando **"ATTIVO"**, **non coincida con la persona fisica che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione**.

In tali casi, **la ricevuta telematica** rilasciata dal servizio Entratel in seguito al positivo esito della trasmissione della dichiarazione, darà **informazione circa l'irregolarità del visto di conformità apposto** dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione "SEGNALAZIONI" della ricevuta stessa.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

VISTO DI CONFORMITA' – Check list Cndcec

		RISPOSTE	***IMPORTI***	***OSSERVAZIONI***
A	***CONTROLLI PRELIMINARI*** *(DA CIRC. 57/2009)*			
1	Codice attività corrispondente con quello risultante dalla documentazione contabile			
2	Aliquota media sulle operazioni attive (vendite) inferiore a quella sulle operazioni passive (acquisti)			
3	Presenza di operazioni non imponibili			
4	Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili			
5	Presenza di operazioni non soggette all'imposta			
6	Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli			
7	Presenza di credito iva da utilizzare in compensazione (rigo VX5) superiore al volume d'affari (rigo VE50)			
	* * *			
8	***CONTROLLO DELLE SOLE FATTURE DI ACQUISTO CON IVA DETRATTA SUPERIORE AL 10% DI RIGO VF55***			

VISTO DI CONFORMITA' – Check list Cndcec (…segue…)

Nel caso in cui il **credito d'imposta** destinato dal contribuente all'utilizzo in **compensazione** sia **pari o superiore al volume d'affari**, il professionista deve effettuare **l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili**.

Per tutti i contribuenti che non rientrano nella condizione appena accennata, la verifica deve riguardare la **documentazione rilevante ai fini dell'IVA con imposta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta**, relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione. Di conseguenza, il professionista che rilascia il visto **deve verificare quali fattispecie hanno generato l'eccedenza di imposta** (*cfr circolare n.12/2010).*
La prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della **capacità di generare il credito nel caso concreto**.

VISTO DI CONFORMITA' – Check list Cndcec (…segue…)

		RISPOSTE	IMPORTI	OSSERVAZIONI
B	***CONTROLLI SUCCESSIVI*** *(CONSIGLIATI DA CNDCEC)*			
1	Il soggetto è esportatore abituale?			
2	Il soggetto è una società non operativa ?			
3	Importo iva dovuta/credito da Mod.IVA 2023 (rigo VL38/39)			
4	Contabilità iva manuale o meccanografica?			
5	I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa ?			
6	Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione definitiva?			
7	Le liquidazioni risultano stampate/trascritte ?			
8	Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi Modelli F24 di versamento ?			

VISTO DI CONFORMITA' – Check list Cndcec (…segue…)

		RISPOSTE	***IMPORTI***	***OSSERVAZIONI***
B	***CONTROLLI SUCCESSIVI*** *(CONSIGLIATI DA CNDCEC)*			
9	In presenza di credito IVA 2022, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale ?			
10	Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
11	Risultano corretti gli importi dell'iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota iva corrispondente?			
12	Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
13	Risultano corretti gli importi dell'iva a credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota iva corrispondente?			
14	In presenza di regimi o metodi particolari (ad esempio pro-rata) di determinazione dell'iva ammessa in detrazione risultano formalmente corretti i relativi calcoli?			
15	Gli importi del quadro VH corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri ?			
16	Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile ?			

VISTO DI CONFORMITA' – Check list Cndcec (…segue)

	Il legale rappresentante dichiara che la documentazione messa a disposizione del professionista è completa e veritiera e dichiara altresì che non sussistono altri documenti rilevanti ai fini dell'apposizione del visto		firma legale rappresentante	
	VISTO DI CONFORMITA'	SI/NO		
	data			
	firma del professionista			
N.B.	Questa commissione evidenzia l'importanza che il singolo professionista valuti attentamente l'entità dei controlli da effettuare e la mole dei documenti da acquisire in copia in maniera tale da consentirgli un'adeguata tutela in caso di procedimenti a suo carico			

Riferimenti

Alessio Pellitta

Commissione Imposte
Dirette e Indirette

alessio@studiopellitta.it